

C11845 - COOP ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ALBREA

Provvedimento n. 24125

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Coop Adriatica Soc. Coop. a r.l., pervenuta in data 22 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Coop Adriatica Soc. Coop. a r.l. (di seguito, Coop Adriatica), con sede legale a Villanova di Castenaso (BO), è una cooperativa di consumatori a capo di un gruppo di società attive principalmente a Bologna e in Romagna, nonché in alcune province del Veneto, delle Marche e dell'Abruzzo, nella distribuzione moderna di prodotti alimentari e generi di largo consumo, nonché nella vendita di articoli per il *fai-da-te*. Essa gestisce piccoli punti vendita con l'insegna "*InCoop*", supermercati con insegna "*Coop*" ed ipermercati con insegna "*IperCoop*".

Coop Adriatica è parte del gruppo con a capo Coop Italia Soc. Coop. a r.l. (di seguito, Coop Italia), la quale svolge varie funzioni consortili a livello nazionale. In particolare, Coop Italia funge da centrale d'acquisto per tutte le cooperative socie, è proprietaria del marchio *Coop* utilizzato dalle imprese aderenti al consorzio, definisce e controlla gli *standard* qualitativi dei prodotti a marchio *Coop* forniti alle singole cooperative, gestisce iniziative promozionali legate a tale marchio.

Il fatturato consolidato realizzato in Italia da Coop Adriatica, nel 2011, è stato di circa 2,3 miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda situato nel comune di Bologna avente superficie di 250 m² precedentemente operato dalla società Albrea S.r.l. (di seguito, Albrea) sotto l'insegna Ecu Discount.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Coop Adriatica ha acquisito la proprietà del suddetto ramo d'azienda a seguito della sua partecipazione, attraverso una offerta irrevocabile di acquisto, ad una vendita con procedura senza incanto disposta dal Tribunale fallimentare di Bologna. La presente operazione fa seguito a quella di acquisizione di otto punti vendita ad insegna ECU Discount, autorizzati all'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati e situati nel comune di Bologna, già perfezionata nel corso del 2012 e successiva al fallimento delle società Bodal e Albrea¹.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

L'operazione in esame interessa il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti di vendita.

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*), che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti.

Secondo quanto stabilito dall'Autorità nel caso *Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS*², la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punti vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui.

¹ [Cfr. provv. n. 24003 del 17 ottobre 2012, C11790 - COOP ADRIATICA/8 RAMI DI AZIENDA DI ALBREA E DI BODAL.]

² [Cfr. provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, Schemaventuno-Promodes.]

Nel caso in esame, considerato che l'operazione riguarda l'acquisizione di un ramo d'azienda avente superficie di 250 m2, il mercato rilevante è quello delle *superette*, composto dai punti vendita della distribuzione moderna aventi una superficie inferiore a 1.500 m2.

Il mercato geografico

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

Ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, il mercato geografico interessato è quello della provincia di Bologna.

Effetti dell'operazione

Nel mercato delle *superette* della provincia di Bologna le società del sistema Coop sono presenti con una quota di mercato pari a circa il 39%³.

A seguito dell'operazione tale quota verrà solo marginalmente incrementata in virtù della ridotta dimensione del ramo d'azienda oggetto dell'acquisizione. Nello stesso mercato operano inoltre qualificati concorrenti quali Conad, Lidl e il gruppo Pam, con quote pari, rispettivamente, a circa il 23%, il 5% e il 4%.

Per quanto precede, l'operazione comunicata non altera le condizioni concorrenziali nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

³ *[Elaborazione dell'Autorità su dati Nielsen (2012).]*